CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER L'ISTRUZIONE MEDIA, CLASSICA, TECNICA, NAUTICA E NORMALE

Art. 3

COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 NOVEMBRE 1922, N. 1545, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473

COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 NOVEMBRE 1922, N. 1545, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473.

COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 11 MARZO 1923, N. 565.

COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 11 MARZO 1923, N. 565.

I professori ordinari di pedagogia delle scuole normali possono, su loro domanda, essere trasferiti nei ruoli dei corsi magistrali istituiti colla legge 21 luglio 1911, n. 861.

Il numero dei corsi magistrali che si potranno istituire a norma dell'art. 10 della legge 21 luglio 1911, n. 861 e del comma 2° dell'art. 14 della legge 25 maggio 1913, n. 517 e' portato a 45 fino al 31 dicembre 1916.

Versione in vigore dal 13 aprile 1923, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 15

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concernente provvedimenti per l'istruzione media, classica, tecnica, nautica e normale
Estremi	Legge 16 luglio 1914, n. 679
Capo	I — Insegnanti e capi d'Istituto
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1914

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concernente-provvedimenti-per-l-istruzione-media-classica-tecnica/art-3-comma-abrogato-dal-regio-d-l-16-novembre-1922-n-1545-convertito-senza/versione/15

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it